

C.P. 39/14

Il GD, letta la modifica al piano di concordato 24.9.2015 e le osservazioni del CG rese all'udienza del 2.10.2015,

premesso che la società in sintesi insiste affinché sia riconosciuto il privilegio 2751bis n. 4 c.c. alla società s.s., non contesta la natura postergata del credito della medesima società derivante da surroga per € 100.124,4 ed insiste invece per la natura non postergata del credito di € 108.301,91 derivante dalle forniture effettuate in favore di s.r.l.;

ritenuto che le questioni esposte debbano essere vagliate in questa sede sia al fine della corretta formazione dell'elenco dei creditori votanti sia al fine di verificare la tenuta del piano, atteso che parte della provvista immessa all'attivo del concordato proviene proprio dal credito che Agricola s.s. incasserebbe dal concordato;

ritenuto che sotto il primo aspetto vada richiamato sotto un profilo astratto il precedente Trib. Udine 27.3.2015, che esclude l'incompatibilità tra la figura del "coltivatore privilegiato" e lo svolgimento dell'attività in forma societaria ed alla cui esaustiva e condivisibile motivazione va fatto rinvio, per brevità di esposizione (si veda per esteso la memoria 24.9.2015 della proponente); sotto il profilo concreto, in ordine alla prevalenza del lavoro dei soci, deve osservarsi come dal doc. n. 4 depositato da i emerge un limitatissimo contributo lavorativo esterno alle attività di Agricola s.s., cosicché non vi sono elementi documentali per dubitare della prevalenza del lavoro "interno" rispetto all'aiuto esterno di soggetti non soci;

ritenuto pertanto vada riconosciuta la natura privilegiata al credito di Agricola s.s.;

rilevato che i soci della Agricola s.s. sono anche soci di s.r.l.;

Fallimentari.it

ritenuto, con riferimento alla natura postergata del credito della società agricola, che la verifica vada condotta solo con riferimento al credito di € 108.000 circa, atteso che la stessa proponente non contesta che detta natura debba essere affermata con riferimento al credito di € 100.000 circa;

ritenuto in diritto che la natura postergata di un credito debba affermarsi ex art. 2467 c.c. (anche) ogniqualvolta il credito sia sorto in favore del socio a fronte di prestazione di beni o servizi in un periodo in cui la società versava in situazione di squilibrio finanziario, tanto che sarebbe stato ragionevole un conferimento, ovvero in una situazione di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto;

rilevato in fatto che le forniture all'origine del credito preteso da Agricola s.r.l. risalgono ad un periodo che va da agosto 2013 a fine novembre 2013, quando il 19.12.2013 i soci deliberano la messa in liquidazione della società, dando atto della perdita del capitale al di sotto del minimo di legge e di precedenti confronti informali tra i soci sulla questione, ed affittano l'azienda ad un terzo; le forniture in esame, poi, sono quantitativamente molto superiori rispetto a quelle dell'anno precedente (nel 2012 le forniture ammontano a complessivi € 22.000);

ritenuto che, se si può condividere la tesi della proponente in ordine alla natura ordinaria del credito del primo periodo coinvolto dalle forniture, la tesi non è invece convincente per quanto riguarda l'intervallo temporale a ridosso della decisione di mettere in liquidazione la società: ovvero, se non si hanno elementi univoci per affermare che i soci già fossero intenzionati a formulare la domanda di concordato, il Tribunale ritiene però che vi siano adeguati elementi per affermare che nell'ultimo periodo di forniture - alla vigilia del riconoscimento della perdita del capitale - vi fosse adeguata consapevolezza dell'eccessivo indebitamento in cui operava la società e quindi dette forniture assurgano a finanziamenti


indiretti effettuati dai soci in favore di s.r.l.; ovvero, in concreto, possono considerarsi non postergate le forniture di agosto e settembre, ma va considerata postergata la fornitura di novembre 2013 (fattura n. 15 del 25.11.2015), a ridosso della menzionata decisione di mettere in liquidazione la società, quando la società aveva tutti gli elementi per prevedere il dato che sarebbe poi emerso nel bilancio al 31.12.2013, ovvero la perdita di circa due milioni di euro: quindi non è postergato il credito di complessivi € 66.275,61 relativo alle fatture 7, 8, 9 e 10/2013 ed è invece postergato il residuo credito di € 42.026,3;

rilevato che la proponente, al fine di proporre una percentuale di soddisfo ai creditori chirografari di almeno il 5%, ha previsto il versamento di nuova finanza per l'ipotesi in cui il Tribunale avesse riconosciuto natura postergata al credito di Agricola s.s.; ritenuto a questo punto che, chiariti i termini quantitativi della natura postergata del credito, vada chiarito in che termini quantitativi diventi attuale il piano alternativo proposto da s.r.l.: ovvero se sia o meno confermato il versamento della somma di € 80.000, proposto solo per l'eventualità del riconoscimento della natura postergata al credito di Agricola Renier s.s.,

PQM

Assegna il termine di 10 giorni per depositare il piano definitivo che tenga conto della valutazione condotta dal Tribunale di cui alla motivazione che precede;
fissa per l'adunanza dei creditori l'udienza del 9.12.2015, ore 11,40, incaricando il CG della comunicazione a tutti i creditori della fissazione dell'udienza e della modifica della proposta (per estratto) ed assegnando allo stesso termine fino a 10 giorni prima dell'adunanza per depositare la propria relazione integrata alla luce delle modifiche.
Si comunichi alla società ed al CG.

Padova, 23.10.2015



Maria Antonia Maiolino
Il GD

Depositato in Cancelleria
Padova, 23/10/2015
Il Cancelliere

Fallimenti e Società.it